

**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria  
e dei mediatori creditizi**

**Circolare n. 3/12** contenente disposizioni inerenti l'applicazione  
dell'art. 128-quater, comma 4°, del Testo Unico Bancario

*Approvata dal Comitato di Gestione in data 5 aprile 2012*

**L'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei  
mediatori creditizi**

visto l'art. 128 *quater*, comma 4°, del D.Lgs. n. 385/93, il quale prevede che "gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati";

ritenuto di dover individuare la gamma di "specifici prodotti e servizi" in relazione ai quali non possono essere acquisiti mandati in misura superiore a quella prevista dal citato art. 128-quater, comma 4°, del D.Lgs. n. 385/93;

emana la seguente

**CIRCOLARE**

**Art. 1**

Nella Tabella allegata alla presente circolare sub ALLEGATO A vengono indicati i "prodotti" e "servizi" per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati al primo comma dell'art. 128-quater del D.Lgs. n. 385/93. La tabella è suddivisa in una sezione "A", inerente i prodotti e servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed una sezione "B", inerente i prodotti e servizi relativi alla prestazione di servizi di pagamento.

Salvo quanto previsto dall'art. 128-quater, comma 6°, del D.Lgs. n. 141/10, gli agenti in attività finanziaria non possono assumere più di un mandato per singolo prodotto o servizio fra quelli indicati nell'ALLEGATO A.

**Art. 2**

I contenuti della Tabella contenuta nell'ALLEGATO A sono resi disponibili già al momento dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria mediante l'apposto sistema informatico di gestione degli elenchi pubblicato sul sito dell'Organismo.

Gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad indicare fin dal momento dell'iscrizione il numero di mandati ricevuti ed i prodotti e/o servizi riferiti a ciascun mandato.

**Art. 3**

La presente circolare è pubblicata in conformità alle previsioni del Regolamento dell'OAM.

Roma,

OAM - IL PRESIDENTE

### ALLEGATO "A"

<b>A</b>	<b>Concessione di finanziamenti</b>	
A.1		Mutui
A.2		Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento
A.3		Factoring crediti
A.4		Acquisto di crediti
A.5		Leasing autoveicoli e aeronavali
A.6		Leasing immobiliare
A.7		Leasing strumentale
A.8		Leasing su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento
A.9		Aperture di credito in conto corrente
A.10		Credito personale
A.11		Credito finalizzato
A.12		Prestito su pegno
A.13		Rilascio di fidejussioni e garanzie
A.14		Anticipi e sconti commerciali
A.15		Credito revolving
<b>B</b>	<b>Prestazione servizi di pagamento</b>	
B.1		Money transfer
B.2		Carte di credito, di debito e Fidelity card
B.3		Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento